

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-623 del 09/02/2017
Oggetto	ART. 109 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, DM N. 173/2016, DGR N. 622/2016. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE ED AL RIPASCIMENTO DEL MATERIALE DRAGATO IN CORRISPONDENZA DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI RAVENNA. PROPONENTE: AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE (ADSP) DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE (PORTO DI RAVENNA)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-652 del 09/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ART. 109 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, DM N. 173/2016, DGR N. 622/2016. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE ED AL RIPASCIMENTO DEL MATERIALE DRAGATO IN CORRISPONDENZA DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI RAVENNA. PROPONENTE: AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE (ADSP) DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE (PORTO DI RAVENNA)

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e smi "*Norme in materia ambientale*", in base al quale la Regione ha la competenza per l'istruttoria e per il rilascio delle autorizzazioni di immersione deliberata in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.394, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il DM Ambiente n. 173 del 15 luglio 2016 recante "*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*" relativo alle modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 - recante "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE). Funzioni in materia di ambiente e di energia*" - al comma 3 lettera b) dispone che mediante l'Agenzia regionale sono svolte le funzioni relative all'"*autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spettano le funzioni di autorizzazione e concessione in materia ambientale, in conformità con la vigente normativa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016, "*Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015*" con la quale si attua l'attribuzione della competenza per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'immersione deliberata in mare all'ARPAE a decorrere dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2017/4195 emerge quanto segue:

- con nota acquisita da questa SAC al PGRA/2017/1119 del 30/01/17 l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (Porto di Ravenna) - ex Autorità Portuale di Ravenna (CF: 92033190395), avente sede legale in comune di Ravenna, via Antico Squero n. 31, ha trasmesso agli Enti competenti l'istanza di autorizzazione all'immersione a mare e al ripascimento di materiali di escavo dei fondali marini ex art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio dei termini del procedimento (di cui alla nota PGRA/2017/1210 del 31/01/17);
- l'intervento in oggetto prevede il ripristino del pescaggio in un tratto della canaletta di accesso al Porto di Ravenna, della quale è stato rilevato il parziale interrimento, al fine di garantire la navigabilità e le condizioni di sicurezza.
Nello specifico l'area coinvolta dall'intervento di approfondimento, ubicata immediatamente all'esterno delle dighe foranee, ha una superficie complessiva di circa 24.000 metri quadrati; il proponente prevede un volume totale di scavo pari a circa 40.000 metri cubi;
- a norma di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del DM n. 173/2016, l'istante ha allegato idonea documentazione intesa a dimostrare di aver prioritariamente valutato le opzioni di utilizzo dei materiali ai fini di ripascimento e/o di immersione in ambiente conterminato, nonché le motivazioni in base alle quali tali opzioni sono state in parte scartate:
 - l'opzione di ripascimento non è praticabile per tutto il materiale presente nell'area di escavo (a causa dell'elevato contenuto percentuale di pelite), ma solo per la quota parte rappresentata dal campione AP-RA 2 (lato nord verso costa), in corrispondenza del quale è stata riscontrata una percentuale di sabbia pari al 93% (il quantitativo di materiale destinabile a ripascimento presso la spiaggia sommersa davanti a Lido di Spina – Foce Reno è quindi di 4.500 mc su un totale di 40.000 mc);
 - l'opzione di immersione in ambiente conterminato (marino-costiero o in ambito portuale), risulta essere un'alternativa non praticabile in assenza di casse di colmata disponibili a ricevere i sedimenti, sia a mare (non presenti) che a terra (attualmente in attesa di essere svuotate);
 - l'opzione di immersione deliberata in mare nel cosiddetto "Sito 2" al largo di Ravenna resta pertanto la soluzione praticabile per i restanti 35.500 metri cubi di materiale;
- il proponente ha allegato all'istanza la scheda di inquadramento dell'area di escavo di cui al Capitolo 1 dell'Allegato Tecnico al sopracitato decreto ministeriale, nonché il Piano di monitoraggio previsto dal punto 3.3 del medesimo allegato;
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 4 c. 4 del DM n. 173/2016;
 - il parere favorevole (acquisito agli atti di questa SAC il 08/02/17), con prescrizioni, del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna;
 - il parere favorevole (acquisito al PGRA/2017/1424 del 03/02/17) della Capitaneria di Porto di Ravenna, autorità marittima competente per le aree interessate;
- risulta acquisita (con nota PGRA/2017/1357 del 02/02/17) la relazione istruttoria predisposta da ARPAE Sezione Provinciale di Ravenna inerente la valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM n. 173/2016. In particolare si osserva che:
 - l'istanza è stata supportata da caratterizzazione semplificata del materiale da rimuovere ai sensi del DM n. 173/2016, visto che la zona da cui deve essere rimosso il materiale era già stata ampiamente caratterizzata sia nel 2014 che in precedenza. La caratterizzazione attuale è consistita nella sola determinazione delle analisi fisiche ed eco-tossicologiche ai sensi di quanto previsto al par. 2.2 dell'Allegato Tecnico al suddetto Decreto;

- motivazione portante della possibilità di utilizzo delle informazioni chimiche relative alle caratterizzazioni pregresse, ai sensi del par. 1.7, è che queste siano Idonee e Sufficienti. I dati chimici pregressi posseggono tali caratteristiche in quanto:

- x Idoneità: si basa sulle metodiche analitiche e sul confronto dei valori medi delle concentrazioni misurate, la cui deviazione standard (σ) sia inferiore al medesimo valore medio.

Le metodologie analitiche impiegate dal Laboratorio Integrato di Arpa - Sezione di Ravenna per la determinazione dei parametri chimici sono tutte normalizzate o previste dai Manuali ISPRA.

I valori medi delle concentrazioni misurate, come riportati nella "*Scheda di inquadramento dell'area di escavo*" della documentazione presentata, risultano tutti inferiori ai valori L1 previsti dalla Tab. 2.5 del suddetto Allegato Tecnico, a parte quelli relativi a Cromo e Nichel.

È quindi necessario sottolineare che dalle caratterizzazioni chimico-fisiche dei sedimenti presenti nella spiaggia emersa e sommersa di tutto il litorale emiliano-romagnolo, effettuate da Arpa nel 2008 e nel 2013, risulta che tali metalli si presentano in concentrazioni mediamente più elevate rispetto ai valori L1 previsti dal DM n. 173/16, ma molto inferiori ai valori L2.

Nelle relazioni tecniche che accompagnano tali caratterizzazioni sono riportate anche le giustificazioni di tali evidenze. I materiali provenienti dal Po, naturalmente ricchi di tali metalli a causa della disgregazione geologica di rocce che li contengono, si depositano prevalentemente a sud della cuspidale del Delta. Il sistema deposizionale della costa emiliano romagnola è poi condizionato dalle correnti di circolazione adriatica, con intensità molto variabile nell'arco dell'anno, ma che determinano una ridistribuzione di tali sedimenti con concentrazioni decrescenti da Nord a Sud di molti metalli. In maniera particolare, però, per Cromo e Nichel si sono rilevate differenze sui valori medi all'interno delle 5 aree di suddivisione del tratto di costa emiliano romagnolo anche di 3 volte fra la zona più a nord (Zona E) la zona più a Sud (Zona A).

Con tali premesse i valori medi riportati nella "*Scheda di inquadramento dell'area di escavo*" per Cromo (72 mg/Kg s.s.) e Nichel (51 mg/Kg s.s.), più elevati dei rispettivi L1 (50 e 30 mg/Kg), sono comunque assolutamente in linea con i dati rilevati dalle caratterizzazioni, allegare all'istanza, delle zone di destinazione. Ad ulteriore conferma della Idoneità dei dati presentati, si può fare riferimento alla Tab. 2.8 dell'Allegato Tecnico al Decreto, da cui si rileva che, anche in presenza di valori chimici superiori a L1, ma in condizione di tossicità assente, si può essere in presenza di materiale in classe di qualità A, cioè compatibile con le opzioni gestionali più nobili, purché la concentrazione dei parametri chimici sia inferiore a L2.

Per quanto invece attiene alle deviazioni standard delle medie, queste risultano tutte inferiori alle medie stesse ad eccezione dei parametri Σ IPA, Fluorantene, Indenopirene, Pirene, Σ DDT e Σ PCB.

Una deviazione standard elevata è rappresentativa di una situazione di dati che concorrono alla media molto dispersi, cioè molto diversi fra loro. Se il valore medio è, però, molto basso, è abbastanza facile che la sua deviazione standard sia più elevata della media stessa e questo secondo caso è ciò che accade per i parametri citati, che, infatti, presentano una media lontana dai rispettivi valori di L1 (fino a 13 volte inferiori).

- x Sufficienza: si basa sulla datazione delle caratterizzazioni presentate che non devono essere antecedenti a 5 anni e sulla provenienza (area di scavo o immediate vicinanze). I dati presentati, relativi alle caratterizzazioni precedenti, fanno riferimento a campionamenti del 2014 e anche più recenti, effettuati proprio in maglie di caratterizzazione che includono l'area di scavo.

- Le considerazioni riportate nella documentazione presentata relativamente al Piano di monitoraggio sono condivisibili, visto anche l'esigua quantità e la buona qualità del materiale da movimentare;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al ripascimento e all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini di cui all'oggetto;

DATO ATTO che - ai sensi degli artt. 4 comma 6 e art. 5 comma 2 del DM n. 173/2016 - ARPAE SAC di Ravenna adotta il provvedimento espresso di rilascio dell'autorizzazione ex art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - con eventuali prescrizioni ed integrazioni - entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione dei tempi del procedimento nei casi di richiesta di integrazioni di cui all'art. 4 comma 5 del medesimo decreto ministeriale;

SI INFORMA che:

- ✓ ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ✓ ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (Porto di Ravenna) (CF: 92033190395) - avente sede legale in comune di Ravenna, via Antico Squero n. 31 - ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi ad effettuare le operazioni di immersione in mare e di ripascimento del materiale dragato in corrispondenza dell'imboccatura del porto di Ravenna (rif. a elaborato progettuale DRA.06 allegato alla presente) come di seguito dettagliato:
 - a) il materiale scavato in corrispondenza della canaletta di accesso al porto, ad eccezione dell'aliquota prelevata in corrispondenza dell'area indicata nell'elaborato progettuale DRA.06, sarà destinato ad immersione in mare nel "Sito 2", utilizzato già nel 1997 su autorizzazione della Capitaneria di Porto di Ravenna all'Autorità Portuale di Ravenna (Prot. N.22/11690 del 06/05/1997) nonché negli ultimi interventi di immersione a mare, effettuati a ottobre 2014 e gennaio 2016. Tale Sito 2 è individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS 84:
 - ◆ Vertice n. 1: Lat. 44° 33' 00" N – Long. 12° 32' 00" E
 - ◆ Vertice n. 2: Lat. 44° 33' 00" N – Long. 12° 37' 00" E
 - ◆ Vertice n. 3: Lat. 44° 30' 30" N – Long. 12° 32' 00" E
 - ◆ Vertice n. 4: Lat. 44° 30' 30" N – Long. 12° 37' 00" E
 - b) la destinazione individuata per il ripascimento è rappresentata dall'area di spiaggia sommersa davanti a Lido di Spina – Foce Reno; essa si trova a circa 0,4 Mn dalla costa e a circa 6 Mn dall'imboccatura portuale e copre una superficie complessiva di 1 km² (lato 0,25 x 1,34 Mn). Le coordinate geografiche WGS 84 che delimitano l'area Lido di Spina – Foce Reno sono le seguenti:
 - ◆ Vertice n. 1: Lat. 44° 36' 56,35" N – Long. 12° 17' 02,61" E
 - ◆ Vertice n. 2: Lat. 44° 37' 00,37" N – Long. 12° 17' 21,00" E
 - ◆ Vertice n. 3: Lat. 44° 35' 43,20" N – Long. 12° 17' 44,26" E
 - ◆ Vertice n. 4: Lat. 44° 35' 38,50" N – Long. 12° 17' 25,88" E
 - c) per le operazioni di dragaggio e conferimento a mare/ripascimento dovrà essere utilizzata una TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger), ovvero una draga a strascico aspirante, autocaricante e autorefluyente. Tale tipologia consente di dragare il fondale in modo uniforme per strati successivi (20-30 cm) e di trasportare e scaricare il materiale asportato a mezzo "dumping"; essa è inoltre in grado di raggiungere l'area di dragaggio e di operare senza dover ricorrere ad ancore, piloni, cavi d'ormeggio o barche d'appoggio;

d) Il ciclo di dragaggio sarà così suddiviso:

- ◆ navigazione e posizionamento sull'area di prelievo indicata;
- ◆ dragaggio del fondale, condotto navigando a bassa velocità e utilizzando un'elinda snodata equipaggiata all'estremità con una testa dragante, mantenuta costantemente a contatto col fondale e munita di getti disgreganti;
- ◆ aspirazione del materiale dragato per mezzo di una pompa centrifuga e rilascio uniforme all'interno della tramoggia grazie ad un diffusore mobile, in modo da agevolare la decantazione;
- ◆ trasferimento dall'area di dragaggio all'area di conferimento;
- ◆ sversamento a mezzo "dumping": posizionamento del natante all'interno dell'area di conferimento e apertura delle saracinesche scorrevoli a tenuta stagna poste sul fondo della tramoggia; il conferimento avverrà percorrendo a bassa velocità una serie di rotte parallele lungo l'estensione delle aree di destinazione previste. Si precisa che lo sversamento a mezzo "dumping" è consentito non solo per l'area di immersione a mare, ma anche per il ripascimento di spiaggia sommersa: infatti l'area a tal fine preposta (Lido di Spina – Foce Reno) alla distanza di 0,4 Mn dalla costa presenta una profondità di circa 7-8 m, a fronte di una pescaggio a pieno carico della tipologia di draga individuata per l'intervento pari a 4-4,5 m;
- ◆ ritorno al sito di dragaggio, una volta completato lo scarico della tramoggia, e inizio di un nuovo ciclo.

Il mezzo dovrà garantire una produttività minima di 2.800 mc/giorno, considerando l'intero ciclo produttivo di dragaggio e conferimento.

2. DI STABILIRE che la Società ai fini dell'esecuzione delle operazioni autorizzate con la presente determina dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) la draga dovrà essere regolarmente armata ed equipaggiata ed avere i documenti di bordo in corso di validità;
- b) i lavori dovranno essere effettuati in condizioni meteo-marine favorevoli e sospesi in caso di scarsa visibilità o qualora semplicemente richiesto dalla Capitaneria di Porto di Ravenna;
- c) dovrà essere evitata qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
- d) si dovranno evitare fenomeni di intorbidimento delle acque nelle zone circostanti le aree interessate dalle operazioni;
- e) le operazioni di conferimento dei materiali di scavo dovranno:
 - ◆ avvenire alla quota di superficie;
 - ◆ avvenire a mezzo di dispositivi meccanici approvati dall'Ente Tecnico;
 - ◆ per il sito di immersione a mare (Sito 2), essere eseguite nella parte più a nord dell'area individuata, in quanto le correnti principali presenti nella zona (nord - sud) e la profondità batimetrica presente permettono una distribuzione del materiale nell'area sottostante;
- f) dovranno essere evitate perdite di materiale di risulta dalla zona in cui avviene il dragaggio dei fondali sino alla zona di conferimento del medesimo materiale;
- g) le operazioni dovranno essere immediatamente sospese qualora vengano riscontrati elementi tali da far ritenere che sussista il rischio di compromissione delle condizioni ambientali e delle risorse biologiche;
- h) in caso di sospensione delle operazioni di dragaggio il proponente dovrà darne immediata comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Ravenna e dovrà assicurarsi che l'informazione sia stata ricevuta da quest'ultima. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata in occasione della ripresa dei lavori ed al termine degli stessi;

- i) il dragaggio potrà essere sospeso ad insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto di Ravenna, in caso di violazioni attinenti la sicurezza della navigazione ed ambientali in genere;
 - j) la draga dovrà effettuare ascolto continuo radio sui canali VHF e predisporre un servizio di vigilanza continua al fine di garantire il più ampio margine di sicurezza possibile per eventuali ostacoli/natanti presenti eventualmente nel tratto di mare interessato;
 - k) la draga dovrà mostrare i segnalamenti previsti dalla Convenzione COLREG 72;
 - l) la Società dovrà comunicare giornalmente via VHF o telefonicamente alla sala operativa della Capitaneria di Porto (0544/443013) le sottoelencate informazioni:
 - ◆ Ora inizio operazione di dragaggio;
 - ◆ Ora fine operazioni di dragaggio;
 - ◆ Quantità di materiale di risulta derivante dall'attività di escavo del singolo viaggio e totale progressivo del materiale dragato;
 - ◆ Coordinate geografiche del punto di conferimento;
 - ◆ Ora di inizio conferimento del materiale di risulta;
 - ◆ Ora di fine operazione di conferimento del materiale citato.
3. DI STABILIRE che, a norma dell'art. 8 comma 2 del DM n. 173/2016, la Società dovrà svolgere con oneri a proprio carico le attività di monitoraggio previste nel Piano di monitoraggio elaborato ai sensi del punto 3.3. dell'allegato tecnico al DM n. 173/2016.

Preso atto che l'intervento di che trattasi è modesto sia in termini di potenziali impatti che di durata delle operazioni, le attività di monitoraggio sono state adeguate alla situazione specifica nella quale la attenzione principale è rivolta al ripristino delle condizioni preesistenti nell'area di immersione a mare. Nel caso specifico sono state definite le seguenti attività:

a) Monitoraggio della attività di escavo

L'area di escavo è posta in una zona tipicamente destinata al traffico portuale, ampiamente caratterizzata in fase preliminare. Poiché si prevede l'utilizzo di una draga idraulica senza reimmissione in mare dell'acqua di supero, non è ipotizzabile una rilevante dispersione di torbidità, che appare comunque l'unico parametro sul quale sia ragionevole effettuare qualche attività.

Si prevede pertanto il monitoraggio della torbidità da eseguirsi a cura del proponente in due punti situati a 500 metri ai lati della bocca di porto con una lettura in ogni metro della colonna d'acqua, utilizzando uno strumento con le seguenti caratteristiche minime:

- ◆ range: 0 – 30 ftu
- ◆ risoluzione: 1% f. s.
- ◆ accuratezza: ftu
- ◆ costante di tempo: 1 s

Dovrà essere effettuata una misurazione al giorno nell'arco della settimana immediatamente antecedente l'inizio dei lavori, registrando per ognuna di esse, oltre al valore di torbidità rilevato, le condizioni meteo-marine in essere (eventuali precipitazioni, altezza dell'onda, ecc.). Dovrà poi essere effettuata una misurazione nell'arco di ogni giornata lavorativa, registrando anche in questo caso le condizioni meteo-marine in essere.

L'accettabilità dei livelli di torbidità in corso d'opera sarà valutata con le seguenti modalità:

- i. se le condizioni meteo-marine dovessero mantenersi sul bel tempo lungo l'intero arco dei dragaggi, i valori registrati in ciascuna giornata lavorativa dovranno mantenersi inferiori al maggiore dei valori rilevati ante operam incrementato del 10%;

- ii. qualora, nell'arco delle lavorazioni, dovessero verificarsi eventi temporaleschi, di burrasca o che in generale possano incrementare il livello di torbidità a prescindere dai dragaggi in essere, la misurazione effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'evento dovrà dare un valore di torbidità inferiore a quello registrato in concomitanza dell'evento meteo-marino stesso; tale valore dovrà poi progressivamente diminuire fino a ricondursi, entro 5 giorni, nei limiti di cui al punto a). Ciò vale sia nel caso in cui i lavori siano normalmente proseguiti a prescindere dall'evento, sia nel caso di sospensioni.

Qualora i valori di soglia siano superati, l'attività viene sospesa fino al rientro nelle condizioni accettabili.

b) Monitoraggio delle attività di trasporto dei materiali.

Non è prevista attività di monitoraggio ambientale del trasporto non essendo possibili "sversamenti" ed essendo comunque l'attività monitorata dalla Capitaneria di porto sia da remoto, tramite strumenti di tracciamento della draga, che tramite ispezioni in mare.

c) Monitoraggio della attività di immersione.

Sull'area di immersione è disponibile un'ampia e dettagliata caratterizzazione preliminare, considerata l'esiguità della quantità di materiale da immergere è previsto il rilievo batimetrico della zona di immersione solo post operam tramite ecoscandaglio; la maglia minima di rilievo avrà lato 100 metri.

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 4 comma 9 e dell'art. 5 comma 3 del DM n. 173/2016, la presente autorizzazione è valida per l'intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 173/2016 (in presenza di una scheda di inquadramento dell'area di escavo aggiornata nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo art. 6 comma 2 del DM n. 173/2016 e su richiesta del proponente).
5. DI STABILIRE che le date di avvio e di conclusione delle operazioni autorizzate con la presente determina, nonché la loro durata, dovranno essere preventivamente comunicate a cura del proponente ad Arpa Ravenna (ai fini della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione).

Inoltre il proponente dovrà obbligatoriamente comunicare l'inizio e la durata delle operazioni, oltre che alla Capitaneria di Porto di Ravenna, per gli opportuni provvedimenti di avviso, anche alle imprese ittiche che esercitano la propria attività nella zona interessata dai lavori (n particolare le seguenti imprese):

- a) Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento di Ravenna, (CF 02531490403) con sede in Rimini, PEC: COOPMARE1@LEGALMAIL.IT;
- b) Consorzio Nuovo Conisub Soc. Coop. A R.L. (CF: 01166840395), con sede in Ravenna (RA) loc. Marina di Ravenna, PEC: NUOVOCONISUB@LEGALMAIL.IT;
- c) Piccola e Media Pesca "La Romagnola" Società Cooperativa (CF: 00382830396), con sede in Ravenna (RA) loc. Marina di Ravenna, PEC: COOPERATIVALAROMAGNOLA@PEC.IT;
- d) Cooperativa Molluscoltori Ravennati Società Cooperativa A Responsabilità Limitata (CF: 02314750395), con sede in Ravenna (RA) loc. Mezzano, PEC: COMRA@LEGALMAIL.IT;
- e) Società Cooperativa Futuro Del Mare (CF: 01931450389), con sede in Comacchio (FE), PEC: FUTUROPESCA@LEGALMAIL.IT;

al fine di consentire ai pescatori e agli acquacoltori, interessati l'adozione degli accorgimenti utili a non creare intralcio ai lavori e limitare danni alle risorse alieutiche.

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DM n. 173/2016, le risultanze del Piano di Monitoraggio (di cui al punto 3. della presente determina) dovranno essere illustrate dal

proponente in apposita Relazione tecnica, che dovrà essere inviata a questa SAC di Arpae **entro tre mesi dalla data di conclusione delle operazioni autorizzate**.

7. DI STABILIRE che la Società dovrà preventivamente concordare con il competente Servizio Territoriale ARPA Distretto di Ravenna - con congruo anticipo - le date di inizio di tutte le attività sopramenzionate ai fini del prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
8. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento - oltre che al proponente - ai soggetti di seguito riportati, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo e monitoraggio per le rispettive competenze: alla Capitaneria di Porto di Ravenna – Guardia Costiera, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Ravenna, al Servizio territoriale Arpae di Ravenna, al Servizio regionale Difesa del Suolo della Costa e Bonifica, al Servizio regionale Attività Faunistico-Venatorie e Pesca, al Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL Romagna - Area di Ravenna.

DICHIARA che:

- a) il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.